



**COMUNE DI SAGRON MIS**

***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CAMINI***

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 08/09 DD. 27.05.2009**

# COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CAMINI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 08/09 DD. 27.05.2009

### ART. 1

Il presente regolamento disciplina il servizio di spazzatura delle canne fumarie del Comune di Sagron Mis.

### ART. 2

Agli effetti della regolare manutenzione delle canne fumarie e conseguente prevenzione incendi il servizio è obbligatorio su tutto il territorio comunale ed è disciplinato dalla norme previste dall'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e dal presente regolamento.

### ART. 3

I proprietari e gli amministratori di fabbricati sono obbligati a far pulire a proprie spese da ditte specializzate, e secondo necessità, dettate dalla frequenza d'uso e dal tipo di combustibile usato, le canne fumarie in esercizio nonché a mantenere le stesse in stato di perfetta funzionalità ed efficienza.

Rimane nella facoltà del proprietario provvedere personalmente alla pulizia della canna fumaria, previa dichiarazione con cui si assume la piena responsabilità dell'intervento ed assicura la regolare esecuzione della pulizia.

Le canne fumarie che non possono essere pulite con intervento normale di spazzatura, e solo in caso di fabbricato isolato, debbono all'occorrenza essere "bruciate". Tale intervento può essere effettuato esclusivamente da spazzacamino autorizzato, che è tenuto a comunicare la data dell'intervento al proprietario ed agli eventuali altri inquilini dello stabile ed a concordarne le modalità con i Vigili del Fuoco, che garantiranno la loro presenza per i controlli d'obbligo.

E' compito dello spazzacamino asportare i rifiuti differenziandone i contenuti.

#### ART. 4

Per canna fumaria “in esercizio” si intende quella al servizio di fonti di calore a gas, a legna, kerosene, gasolio, attivate durante l’anno per periodi medio – lunghi.

#### ART. 5

Per ditta specializzata s’intende una ditta in possesso dei titoli di professionalità iscritta all’albo delle imprese artigiane per la specifica attività di pulizia camini.

#### ART. 6

Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi, ha diritto – dovere di far controllare, secondo le modalità che riterrà più opportune, il rispetto del presente regolamento. Per gli interventi di controllo il Sindaco potrà avvalersi di tecnici appositamente incaricati o, previo accordo, del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari. Ove necessario la pulizia verrà fatta eseguire d’ufficio con il recupero delle spese sostenute a carico dell’inadempiente.

#### ART. 7

I contravventori alle norme del predetto regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno passibili delle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

#### ART. 8

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 luglio 2009.